STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA, 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 47 840 - 02 20 49 972
FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

Milano, 21 febbraio 2011

Clienti dello Studio

LORO SEDI

Oggetto: **circolare informativa**

Alleghiamo alla presente circolare informativa inerente il seguente argomento:

- Fiere all'estero - Regime IVA dal 2011

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti

OGGETTO	FIERE ALL'ESTERO – REGIME IVA DAL 2011
RIFERIMENTI	ART. 7-QUINQUIES DPR 633/72
CIRCOLARE DEL	10/02/2011

Come noto, a decorrere dal 2010, in recepimento di due diverse Direttive UE, sono mutate radicalmente le regole che disciplinano il trattamento delle prestazioni di servizio in ambito comunitario ed extracomunitario (v. apposita Rivista Telematica del 2010), con particolare riferimento al regime della territorialità dell'imposta ed alla relativa disciplina dell'Intrastat.

Nuova territorialità dei servizi – introduzione graduale: l'art. 7 Dpr 633/72 è stato riformulato e scorporato in 5 nuovi articoli, che vanno dal 7-ter al 7-septies.
La riforma ha previsto, tuttavia, una **introduzione graduale** in alcuni casi; il regime della territorialità introdotto nel 2010 subirà infatti delle modifiche per le prestazioni di servizi relative:

- a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi (art. 7-quinquies): a partire dal 1/01/2011
- al leasing e noleggio di mezzi di trasporto di durata superiore a 30gg (7-sexies): dal 2013

SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI E RICREATIVI

Dal 1/01/2011 si modifica il testo dell'art. 7-quinquies Dpr 633/72:

Art. 7-quinquies - Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

TESTO IN VIGORE FINO AL 31/12/2010	TESTO IN VIGORE DAL 1/01/2011
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono **ivi materialmente svolte**. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative/ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.	In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1 a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti **rese a committenti non soggetti passivi**, si considerano **effettuate nel territorio dello Stato** quando le medesime attività **sono ivi materialmente svolte**. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, può e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, **rese a committenti soggetti passivi** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando **ivi si svolgono le manifestazioni** stesse.

Modifiche alla territorialità: come si può notare:

- **fino al 2010**: il trattamento era indifferenziato tra privati e soggetti passivi e tra il servizio stesso e le relative prestazioni accessorie: rilevava il solo luogo **dove la manifestazione veniva svolta**
- **dal 2011**: occorre differenziare
  - **a) prestazioni di servizio**: ove svolte nei confronti di:
    - soggetto passivo: rientrano tra le "**prestazioni generiche" dell'art. 7-ter**
    - privato: permane la rilevanza del solo **luogo dove la manifestazione è svolta**
  - **b) prestazioni accessorie**: rileva (per privati o meno) il luogo dove la manifestazione è svolta

In sintesi, dal 1 gennaio 2011 per i servizi di cui all'art. 7-quinquies Dpr 633/1972:

- committente non soggetto passivo: territorialità legata al luogo di esecuzione
- committente soggetto passivo: **regola generale B2B** (paese del committente ex art. 7-ter).

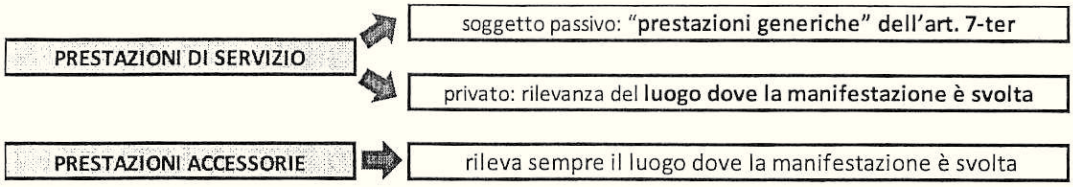

INTRASTAT

Nel caso di prestazione:

⇒ ricevuta da soggetto passivo italiano da parte di un prestatore **soggetto passivo UE**

⇒ resa da prestatore soggetto passivo italiano a committente **soggetto passivo UE**

scatta l'obbligo di indicazione negli elenchi Intrastat.

Esempio

Prestazione di servizi ricevuta

Professionista non residente (comunitario o meno) tiene un convegno (ovvero effettua una prestazione artistica o sportiva, ecc.) **in Italia**; se il **committente**:

- è anch'esso un **soggetto passivo** (impresa o professionista): l'imposta è assolta dal committente che applica il **reverse charge** ex art. 17 c.2 Dpr 633/72 con annotazione nel registro delle fatture e in quello degli acquisti; presenta **l'intra2-quater** se il professionista è soggetto comunitario
- è un **privato** (es: una associazione priva di P.Iva): il professionista estero deve aprire una P.Iva in Italia e fatturare con Iva 20% e non presenta l'Intrastat (se il convegno si fosse tenuto nel suo paese estero, avrebbe applicato in fattura l'Iva del proprio paese).

Esempio

Prestazione di servizi resa

Professionista italiano tiene un convegno all'estero (in paese UE o extraUE); se il committente organizzatore dell'evento:

- è soggetto passivo: la fattura è emessa in esclusione da Iva art. 7-ter; l'imposta è assolta dal committente che applica il reverse charge nel suo paese (presenta l'Intrastat sia residente in un paese UE)
- è un privato: il professionista deve aprire una P.Iva nel paese estero e fatturare con Iva estera la prestazione; non presenta l'Intrastat (se il convegno si fosse tenuto in Italia, avrebbe applicato l'Iva 20% in fattura)

CASISTICA - OPERAZIONI CHE RIENTRANO

- Servizi didattici: la tenuta di **corsi di lingue** (RM prot. 415329 del 3.10.86)
- Servizi culturali: organizzazione di **convegni** (RM 131/06); organizzazione di **mostre** di quadri, sculture e simili, di **fiere, esposizioni** e, più in generale, **l'organizzazione di eventi** (RM 230/2007)
- Servizi scientifici: quelli che arricchiscono la conoscenza umana (scoperte scientifiche) e che, in ogni caso, non sono finalizzate alla produzione di un giudizio o parere (differenza con la "consulenza") – v. CM 12/86, RM 86/02 e 15/07
- Servizi artistici: **servizi fotografici**
- **Indossatori e registi**: si applica l'art. 7 c. 3 (RM prot. 421035 del 3.06.1980)
- **Assistenza a gare sportive**: servizi sportivi (RM 267/02).

SERVIZI "D'ACCESSO" E "SERVIZI ACCESSORI ALL'ACCESSO" ALLE MANIFESTAZIONI

L'agenzia non ha ancora diramato chiarimenti in merito.

Si ritiene si possano inquadrare come segue:

A) <u>prestazioni di accesso</u>: il solo **servizio di biglietteria**

> <u>Nota</u>: si dovrebbe trattare del costo addebitato per l'emissione del titolo d'accesso per assistere agli eventi (fiera ed esposizioni, spettacolo, concerto, ecc.). Si noti, tuttavia, che:
> - si sarà in presenza di specifico addebito del servizio solo ove esternalizzato dall'organizzatore dell'evento (in caso contrario si avrà un addebito unico riferito all'intero evento, senza necessità di alcuno scorporo – v. sotto prestazioni accessorie)
> - dovrebbe riguardare i soli soggetti che partecipano alla manifestazione quali spettatori, e non quale "parte attiva" (es: l'impresa che espone i prodotti ad una fiera), posto che cedono la fiera grazie ad una preventiva iscrizione che esula da una "prestazione di accesso".

B) servizi accessori connessi all'accesso: servizio di **trasporto** fino all'evento, di **parcheggio**, di **custodia**, di **guardaroba** e simili, addebitati autonomamente rispetto al biglietto di accesso.

Tali servizi, **resi a chiunque** (anche a soggetti passivi italiani, UE o extraUE), continueranno ad essere imponibili Iva nel paese dove si svolge la manifestazione.

<u>PRESTAZIONI ACCESSORIE ED ANCILLARI</u>

Con riferimento alle prestazioni di servizio resi in occasione di una Fiera dai soggetti organizzatori, la Corte UE (causa C-114/05, 9.3.06) ha sancito che:
- sono disciplinate dall'art. 7-quinquies quali servizi "culturali"
- vanno **considerate unitariamente ai fini Iva** e non vanno scisse nelle loro diverse componenti quali: affitto di attrezzature, affitto di materiale o di mezzi di comunicazione, assicurazione dei beni in esposizione, accoglienza dei visitatori da parte di hostess, vigilanza, custodia e affitto degli spazi espositivi, ecc.

Tanto premesso, si pone il problema di stabilire se una prestazione eseguita da un soggetto terzo in occasione della fiera venga anch'esso attratto allo stesso regime Iva per estensione principale (l'evento culturale fieristico); si tratta in sostanza di stabilire se sia applicabile il regime delle cd. "prestazioni ancillari previsto dall'articolo 53 della Direttiva UE.

> È il caso frequente dei montatori di mobili che vengono inviato all'estero per conto di altre imprese italiane per assemblare lo stand all'interno di una fiera.

Per quanto la Corte UE ne abbia in passato previsto l'applicazione a fattispecie del tutto analoghe, è noto come l'Agenzia delle Entrate ne neghi l'applicazione in Italia (configurando la accessorie tra solo nel caso in cui anche la prestazione principale si eseguita dallo stesso soggetto).

> Operando come indicato dall'Agenzia delle Entrate il montatore di mobili dovrebbe fatturare con Iva 20% all'espositore italiano (ex art. 7-ter, in quanto committente soggetto passivo in Italia), mentre l'ente fiera, fino al 31/12/2010, applicava l'Iva estera.

<u>Dal 2011 il problema non si pone più</u>: montatore ed ente fiera **applicano il medesimo articolo 7-ter** (pertanto il montatore continua ad applicare l'Iva 20% e l'ente fiera estero fatturerà escluso l'Iva con obbligo di reverse charge per le imprese espositrice).

FIERE E ALTRI SERVIZI CULTURALI, SERVIZI ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI E RICREATIVI

PRESTATORE SOGG. PASSIVO	COMMITTENTE	IVA	CRITERIO	Art.
ITA	ITA soggetto passivo	SI	paese del committente	7-ter
	UE – Extra UE soggetto passivo	NO		
ITA – UE – Extra UE	ITA – UE – Extra UE privati	SI	esecuzioni in Italia	7-quinquies
		NO	esecuzioni fuori dall'Italia	

SERVIZI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI E RELATIVI SERVIZI ACCESSORI

PRESTATORE	COMMITTENTE	IVA	CRITERIO	Art.
ITA – UE – Extra UE	ITA – UE – Extra UE soggetti passivi/privati	SI	esecuzioni in Italia	7-quinquies
		NO	esecuzioni fuori dall'Italia	